

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI

(Allegato alla delibera dell'Assemblea consortile n. 6 dd. 09/10/2000)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DEL C.I.S.I.

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta le norme di base per un corretto funzionamento delle attività e della gestione dei Centri Diurni socio-riabilitativi ed educativi del C.I.S.I..

Scopo del regolamento è quello di delineare un equilibrio tra la regolamentazione dei Servizi e la necessaria flessibilità degli stessi per rispondere efficacemente alle reali esigenze degli utenti accolti e delle loro famiglie.

Il regolamento viene predisposto facendo riferimento alle seguenti normative in vigore:

- L. R. 19 maggio 1988 n. 33;
- L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- L. R. 41/96;
- Statuto del C.I.S.I.;
- Direttiva Regionale n. 1507 dd. 23.05.1997;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del C.I.S.I.
- Regolamento dell'Organismo rappresentativo degli utenti, loro famiglie e loro associazioni.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

I Centri Diurni sono Servizi gestiti dal Consorzio Isontino Servizi Integrati ai sensi della L. R. 41/96.

I Centri Diurni sono Servizi di accoglienza protetta collettiva per persone handicappate di età compresa tra i 14 - 35 anni e per ultra 35enni con handicap stabilizzato.

I Centri Diurni rappresentano lo strumento che consente alla persona handicappata la prosecuzione dell'opera di integrazione e socializzazione precedentemente avviata, nonché il recupero delle potenzialità ancora presenti per il raggiungimento del maggior grado possibile di autonomia.

In tale ottica non devono considerarsi meta definitiva per gli utenti.

Il servizio offerto dai Centri Diurni deve garantire l'organizzazione di una vita comunitaria dignitosa, rispettosa delle condizioni e delle esigenze di tutti gli ospiti, assicurando loro, oltre che il soddisfacimento dei bisogni primari, anche la cura della dimensione affettivo-relazionale. I programmi d'intervento devono essere predisposti per curare l'integrazione sociale e per mantenere attive tutte le potenzialità cognitive e culturali, nonché i livelli di autonomia personale, posseduti dagli utenti.

I Centri Diurni devono essere aperti all'esterno e devono favorire gli scambi sociali e culturali con il territorio. Devono favorire e stimolare i rapporti con le famiglie del singolo utente o con la rete parentale più estesa.

Gli interventi socio-assistenziali ed educativi possono svolgersi anche al di fuori delle sedi istituzionali e precisamente nei normali luoghi di vita e/o presso il domicilio dell'utente.

Le strutture sono aperte a persone esterne per visite e/o attività specifiche.

I programmi generali dei Centri Diurni ed i programmi individualizzati di cui al successivo art. 9, sono comunicati alle rispettive famiglie e sono oggetto di specifica interlocuzione.

Vengono inoltre garantiti all'interno dei Centri Diurni i seguenti servizi:

- servizio di trasporto per l'accesso agli stessi Centri ;
- servizio mensa.

ART. 3 - FINALITA'

I Centri Diurni perseguono le seguenti finalità/funzioni:

- Sociale: volta al recupero e alla promozione sociale della persona, finalizzata anche al mantenimento della stessa nell'ambito della famiglia e nel contesto sociale di riferimento.

La funzione sociale, partendo dall'analisi del bisogno individuale e del contesto socio ambientale, determina le condizioni favorevoli per l'assolvimento delle altre funzioni peculiari, riabilitativa ed educativa, indicate dalla L. 104/92, e conferisce al centro un ruolo di contrasto quanto meno temporale, al ricovero.

- Riabilitativa: al fine di realizzare il massimo recupero possibile delle potenzialità o il mantenimento delle autonomie acquisite, avvalendosi del complesso di azioni di natura sanitaria e socio-assistenziale, coordinate e integrate tra loro.

- Educativa: preordinata a svolgere azioni finalizzate a sviluppare conoscenze, abilità e attitudini di tipo comunicativo e sociale, funzionali a forme gratificanti di vita di relazione; l'azione viene estesa anche nei confronti dell'ambiente esterno per la creazione di spazi e di condizioni di accettazione della comunità di riferimento, con particolare attenzione agli ambienti scolastici, sportivi, sociali, culturali.

- Assistenziale: volta a garantire prestazioni di base rivolte alla cura e sicurezza della persona e a rendere possibile lo svolgimento della vita quotidiana nelle varie situazioni.

- Ludico-ricreativa: allo scopo di garantire un ambiente sereno, scevro da tensioni, che offra occasioni diversificate di svago, con le modalità più opportune, a tutti gli utenti.

ART. 4 - TIPOLOGIA DELL'UTENZA

I Centri Diurni accolgono persone con handicap lieve, medio, grave e gravissimo, fisico, psichico e/o sensoriale residenti nella Provincia di Gorizia di età superiore ai 14 anni. Possono essere accolte persone residenti al di fuori della Provincia di Gorizia, previa verifica e valutazione della compatibilità tecnico/economica con l'organizzazione dei servizi, sulla scorta di apposita convenzione con il relativo Comune competente per domicilio di soccorso, che contempli il pagamento al Consorzio del costo del servizio utilizzato.

La tipologia dell'utenza destinataria viene indicata sulla base dell'età e del livello di gravità dell'handicap:

- età: soggetti ultraquattordicenni e comunque con età non superiore ai 55 anni; deroghe a tali limiti possono essere prese in considerazione solo in caso di comprovate specificità su proposta e d'intesa con l'Équipe Multidisciplinare dell'A.S.S.;

- livello e tipologia di gravità: soggetti portatori di handicap mentale lieve, medio, grave e/o gravissimo, associato o meno ad handicap fisico psichico e/o sensoriale.

ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA

La domanda di accoglimento, deve essere indirizzata alla Direzione del C.I.S.I., firmata dall'interessato/a o da chi per legge ne fa le veci.

L'accoglimento della persona disabile avviene su motivata proposta dell'Équipe Multidisciplinare dell'A.S.S. n. 2 "Isontina", garante del progetto di vita dell'utente previa analisi e confronto sul caso, precedentemente effettuata da tutte le componenti dei servizi interessati.

Dopo le valutazioni e gli aggiornamenti clinico-sociali, l'Équipe Multidisciplinare elabora il progetto/ programma con la definizione delle disabilità, degli obiettivi e delle aree di intervento.

Qualora nel progetto si prefiguri l'inserimento in un Centro Diurno, nell'Équipe è contemplata la presenza del relativo Responsabile di Servizio.

L'Équipe Multidisciplinare invierà la relazione/verbale contenente la valutazione tecnica inerente la proposta di accoglimento, la diagnosi clinica, gli obiettivi, le modalità, i tempi di verifica.

Il Responsabile di Servizio, verificata la copertura delle spese di gestione derivanti, determina l'accoglimento della persona interessata entro 30 giorni dalla presentazione della su richiamata documentazione.

L'interessato o la sua famiglia/tutore, sarà tenuto a presentare la seguente documentazione:

- tessera sanitaria in fotocopia;
- certificazione del medico attestante le condizioni psico-fisiche della persona e l'idoneità conseguente all'inserimento in una struttura comunitaria, nonché le eventuali terapie farmacologiche in atto;
- eventuali altri certificati medici specialistici;
- eventuale dieta certificata;
- autocertificazione di nascita, residenza e stato di famiglia;
- fotocopia della certificazione ai sensi dell'art. 3 L. 104/92, se posseduta;
- fotocopia del verbale di riconoscimento di invalidità civile;
- fotocopia della eventuale sentenza di inabilitazione/interdizione.

L'accoglimento dell'utenza presso uno specifico Centro Diurno, terrà conto del territorio di provenienza.

La frequenza al Servizio Centri Diurni contempla:

1. l'obbligo di avviso tempestivo da parte della famiglia/utente, in caso di assenza al fine di acconsentire la disdetta dei servizi predisposti di mensa e trasporto utenti;
2. l'obbligo da parte della famiglia/utente di presentazione di relativo certificato medico al rientro dopo un periodo di malattia continuativo superiore a 5 giorni;
3. rispetto delle norme igienico-sanitarie;
4. partecipazione alle riunioni collettive ed ai colloqui individuali;

A tal proposito sarà sottoscritto con la famiglia o l'interessato un apposito "contratto di frequenza" al Centro Diurno.

La frequenza può essere articolata, nei modalità e nei tempi, in modo tale da rispondere alle necessità del singolo utente secondo specifico programma.

ART. 6 - LISTA DI ATTESA

Il Responsabile di Servizio prenderà conoscenza delle situazioni di disabilità del suo ambito territoriale di competenza e predisporrà, sulla base dei dati noti e dei vincoli legislativi, finanziari ed organizzativi, i piani di accoglimento necessari, affinché non si creino liste di attesa.

Nel caso si dovessero costituire liste di attesa, esse saranno stilate secondo l'ordine cronologico delle domande degli interessati, purché rientranti nella tipologia di utenza di cui all'art. 4.

ART. 7 - CRITERI E MODALITA' DI DIMISSIONE E/O SOSPENSIONE

Nell'interesse prioritario dell'utente, e fermo restando il rispetto delle esigenze della comunità, si prevedono, per specifici casi e necessità, i seguenti criteri per le dimissioni dai Centri Diurni:

- accertamento di un grado di abilità raggiunto, tale da consentire un'autonomia sufficiente per accedere a strutture o servizi territoriali più idonei al proseguimento di una vita autonoma;
- raggiungimento del limite massimo di età, fissato in non oltre 55 anni. Deroghe a tale limite saranno considerate in relazione all'impossibilità o inopportunità di inserimento presso altre strutture, ed in riferimento alla predisposizione di specifici progetti di tutela dell'invecchiamento della persona interessata;
- pericolosità verso se stesso e gli altri tale da non essere garantita l'incolumità all'interno della struttura;
- aggravamento delle condizioni generali di salute, tale da rendere impossibile la vita di comunità all'interno del Centro;

Le dimissioni vengono determinate con atto del Responsabile di Servizio, acquisito il parere dell' 'Equipe Multidisciplinare dell'A.S.S..

ART. 8 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E TIPOLOGIA DEL PERSONALE

La struttura organizzativa dei Centri Diurni prevede un Coordinatore dell'U.O..

Egli è responsabile della funzionalità organizzativa del Centro. Coordina l'azione tecnico programmatica degli operatori afferenti all'unità operativa, adotta i provvedimenti per i quali abbia ricevuto incarico dal Responsabile di Servizio, assume la responsabilità di gestione autonoma della struttura nei limiti dell'autonomia attribuita.

E' assicurata inoltre la presenza delle seguenti figure professionali:

- educatori specializzati: sono operatori che predispongono il progetto educativo, vi danno attuazione anche attraverso forme di collaborazione con il territorio;
- istruttori tecnici professionali: sono operatori che partecipano alla predisposizione del progetto educativo e vi danno attuazione.
- assistenti domiciliari e dei servizi tutelari o operatori tecnici di assistenza: sono operatori che svolgono assistenza diretta alla persona (alimentazione, mobilitazione, evacuazione, igiene nonché pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature interne) partecipando in tal modo, in collaborazione con gli altri operatori, alla realizzazione del progetto educativo.

La responsabilità dell'attività gestionale dei Centri Diurni è attribuita alla figura del

Responsabile di Servizio che si avvale dei Coordinatori dei Centri e del Coordinamento Distrettuale quale strumento di gestione e coordinamento delle attività. Tale Coordinamento è composto dai Coordinatori dei Centri Diurni, dal Responsabile di Servizio e dall' assistente sociale territorialmente competente.

Il Responsabile di Servizio risponde direttamente al Direttore del C.I.S.I. dei risultati ottenuti. L'Unità Operativa di Servizio Sociale si raccorda con gli altri servizi e unità operative del Consorzio; attua inoltre forme di collegamento operativo con la rete complessiva dei Servizi.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE MODALITA' OPERATIVE

I Centri Diurni organizzano e regolano la loro attività in base al prioritario rispetto dei bisogni di ciascun utente.

Particolare attenzione, pertanto, verrà riservata al raggiungimento degli obiettivi specifici individuati, operando in base ai seguenti fattori:

- analisi sistematica e permanente dei bisogni assistenziali ed educativi di ogni singolo soggetto in relazione alle proprie condizioni;
- elaborazione di programmi individuali e di piani generali di lavoro;
- costante monitoraggio dell'attività assistenziale ed educativa e conseguente verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, da effettuarsi annualmente per ogni utente accolto, al fine di perfezionare il relativo progetto di vita.

Le attività programmate si articolano nelle seguenti aree di intervento:

- area relazionale e della comunicazione
- area dell'autonomia
- area motoria
- area cognitiva di base
- area delle attività occupazionali
- area riabilitativa intesa come mantenimento delle capacità residue
- area della comunicazione con la famiglia
- area ludico-ricreativa.

ART. 10 RAPPORTI CON I FAMILIARI/TUTORI

L'organizzazione dei Centri Diurni deve fornire e stimolare i rapporti con i familiari o con la rete parentale più estesa o con i tutori degli utenti accolti per una necessaria integrazione delle attività con le abitudini acquisite nella vita quotidiana.

Il Responsabile di Servizio e l'assistente sociale competente per territorio, anche d'intesa con il Coordinatore di ogni Centro Diurno, programmano ed effettuano incontri periodici individuali con i familiari/tutori degli utenti accolti e incontri collettivi almeno quadrimestrali, al fine di partecipare i programmi di intervento e trattare le problematiche comuni.

ART. 11 - COPERTURE DELLE SPESE

Le spese di gestione dei Centri Diurni sono coperte dal Consorzio con le entrate previste dall'art. 25 dello Statuto Consortile e con le eventuali entrate stabilite dalle apposite Convenzioni stipulate con i Comuni, non rientranti nella provincia di Gorizia, qualora fossero accolti utenti provenienti dagli stessi Comuni competenti per domicilio di soccorso.

ART. 12 - VOLONTARIATO

Sarà cura del Responsabile di Servizio e degli operatori dei Centri Diurni attivare forme singole o associate di partecipazione volontaria alla vita del Centri, al fine di stimolare la socializzazione e l'incontro con persone esterne alla struttura.

ART. 13 - OBIETTORI DI COSCIENZA

I Centri Diurni possono utilizzare obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, rispettando la convenzione per l'utilizzo di tali obiettori, stipulata tra il Ministero della Difesa e il C.I.S.I.. Responsabile degli obiettori, per quanto concerne l'organizzazione del loro servizio, è il rispettivo Responsabile di Servizio.

ART. 14 - NORMA FINALE

Per qualsiasi situazione o condizione non precisata nel presente regolamento o in caso di controversie tra i vari soggetti interessati è referente per competenza il Direttore del C.I.S.I..